



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 441 DEL 24/04/2012

OGGETTO: Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 14/05/2012.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Vincenzo Riommi;

Visti:

- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all'art. 64 comma 4 bis rispetto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in Conferenza Unificata il 27 luglio 2011;
- l'accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011;
- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247";
- la Legge regionale 30 maggio 2007, n. 18. "Disciplina dell'apprendistato";
- il Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)", così come modificato dal Regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento regionale 27 gennaio 2010, n.1";
- la Legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 "Sistema Formativo Integrato Regionale";
- la DGR 3 settembre 2007, n. 1429 "Direttiva Crediti";
- la DGR n.300 del 9 marzo 2009 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato): Istituzione e iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato";
- la DGR 6 aprile 2009, n. 473 "Atto di indirizzo delle azioni di orientamento rivolte alle persone nei percorsi dell'istruzione, formazione e lavoro";
- la DGR 16 novembre 2009 n. 1619 "Specificazione delle norme di gestione del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dell'offerta formativa per l'attuazione del diritto-dovere, in attuazione della DGR n. 1429 del 03.09.2007";
- la DGR 18 gennaio 2010, n. 51 "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione";

- la DGR 18 febbraio 2010, n. 168 “Approvazione dell’aggiornamento del repertorio regionale dei profili professionali”;
- la DGR 31 gennaio 2011, n. 93 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla DGR n. 51 del 18/01/10”;
- la DGR 12 dicembre 2011, n. 1518 “Approvazione del repertorio regionale degli standard di percorso formativo”;
- la DGR 6 febbraio 2012, n. 109 “Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale in obbligo di istruzione: determinazioni”;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al d. lgs. 167/2011” di cui all’allegato A che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare mandato ai Servizi regionali competenti di procedere, contestualmente al processo di concertazione con le parti sociali nei ruoli definiti dal D.lgs. 167/2011, alla predisposizione del disegno di Legge regionale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**IL PRESIDENTE**

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011.

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247", in applicazione della delega conferita dall'art.1, comma 30, della L. n. 247/2007, come sostituito dall'art.46, comma 1, della L. n. 183/2011, ha riformato la disciplina del contratto di apprendistato, abrogando la normativa preesistente, ora sostituita da un "Testo unico" che disciplina l'intero istituto. Ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Testo Unico sono stati abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione dei quali erano stata emanati la Legge Regionale 30 maggio 2007 n. 18 ed i conseguenti regolamenti attuativi.

Con l'entrata in vigore del nuovo testo legislativo, avvenuta il 25 ottobre 2011, l'apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità occupazionale.

Il Testo unico disciplina tre ipotesi di apprendistato:

- 1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 D. Lgs. n. 167/2011), rivolto ai giovani da 15 a 25 anni, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, di durata stabilita dalle Regioni, d'intesa con le parti sociali, con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
- 2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 D. Lgs. n. 167/2011) per i giovani tra i 18 e 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
- 3) apprendistato di alta formazione e di ricerca (art.5 D. Lgs. n. 167/2011), per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e postuniversitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato.

La piena attuazione del Testo unico è rimandata alla emanazione di future leggi regionali e contratti collettivi che recepiscono i principi in esso dettati. A tal fine, l'art. 7, comma 7, del D. Lgs. n. 167/2011, introduce un regime transitorio stabilendo che, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (fino al 25 aprile 2012), le regolazioni vigenti. Durante il periodo transitorio il Testo unico conferisce alle disposizioni regionali già in vigore l'importante ruolo di fonte integrativa/parallela della normativa nazionale nella regolamentazione dei rapporti di apprendistato.

La Regione Umbria, avendo a suo tempo normato l'intero istituto dell'apprendistato con la L. R. n. 30/2007 e con il successivo R. R. n.5/2008 e s.m.i., si colloca tra le Regioni che dovranno adottare le necessarie regolamentazioni di competenza per rendere omogenea la disciplina regionale in materia di apprendistato con quella dettata dal citato Testo unico.

Si ritiene opportuno procedere alla rilegificazione della materia da parte della Regione – anche con riferimento alle più generali esigenze di programmazione integrata dell'offerta formativa, nell'ambito delle politiche del lavoro – tenuto conto dell'evoluzione in atto del più generale quadro giuslavoristico di competenza dello Stato e previo confronto con le parti sociali nei ruoli definiti dal D.lgs. 167/2011, ponendo le condizioni, al termine del regime transitorio, per la coerenza dell'offerta formativa di competenza regionale nei modi e nei termini disposti dal D.lgs. 167/2011, con riferimento a tutte le tipologie di contratto da esso definite.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:

- 1) di approvare le “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al d. lgs. 167/2011” di cui all’allegato A al presente atto;
- 2) di dare mandato ai Servizi regionali competenti di procedere, contestualmente al processo di concertazione con le parti sociali nei ruoli definiti dal D.lgs. 167/2011, alla predisposizione del disegno di Legge regionale.

Perugia, lì 16/04/2012

L'istruttore
Stefano Pagnotta

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 18/04/2012

Il responsabile del procedimento
Claudio Sconocchia Silvestri

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 19/04/2012

Il dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/04/2012

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro."

OGGETTO: Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell'ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 20/04/2012

Assessore Vincenzo Riommi

FIRMATO

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
NELL’AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI AL D. LGS. 167/2011”**

A) DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

1) Definizione di apprendistato

1.1 L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

1.2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

- a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

2) Piano formativo individuale ed erogazione della formazione

2.1. Il Piano formativo individuale è definito dall’impresa entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. La valutazione di conformità del piano formativo individuale è regolata dalle disposizioni contrattuali applicabili.

2.2. Il piano formativo individuale è riferito all’insieme della formazione formale e non formale che complessivamente costituisce il percorso di professionalizzazione dell’apprendista. Ai fini della programmazione dell’offerta regionale:

a) per formazione formale, esterna o interna all’impresa, si intende la formazione definita dalla Regione:

- I. erogata in un contesto organizzato e strutturato in situazione distinta da quella produttiva, idoneo dal punto di vista didattico, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- II. attuata mediante una specifica progettazione, in cui siano esplicitati l’analisi delle competenze possedute, gli obiettivi formativi, gli standard minimi di competenze, i tempi e le modalità di apprendimento;
- III. realizzata e supportata da figure professionali competenti;
- IV. finalizzata a produrre esiti verificabili e certificabili secondo le modalità e le procedure stabilite *dalla Regione*, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.

Provvedono all’erogazione della formazione formale organismi pubblici e privati in possesso di requisiti di accreditamento individuati in base alle diverse tipologie di apprendistato, o le imprese medesime, ove consentito dalla tipologia di apprendistato, qualora dispongano di adeguata capacità formativa, secondo quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, nel rispetto degli standard generali definiti dalla Regione, con specifici atti di Giunta;

b) per formazione non formale si intende la formazione organizzata per obiettivi in cui l’apprendimento si realizza mediante esperienza di lavoro e i cui esiti vengono rilevati dall’impresa.

2.3. La Regione promuove accordi con le parti sociali e gli enti bilaterali dell’Umbria relativamente alla definizione di format tipo di piano formativo individuale, rivolti ad accrescere le possibilità di

integrazione dell'offerta formativa regionale, la semplificazione delle comunicazioni obbligatorie attraverso trasmissione telematica, il riconoscimento e la certificazione degli apprendimenti ai fini dell'acquisizione della qualifica contrattuale in caso di mobilità del lavoratore fra imprese, del proseguimento degli studi, dell'accesso alla formazione continua ed all'educazione degli adulti.

3) Tutore o referente aziendale

- 3.1. Ai fini dell'offerta formativa regionale il tutore o referente aziendale di cui all'art 2 comma 1 lettera d) del D.lgs. 167/2011 è inteso come il soggetto che supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale.
- 3.2. Il tutore o referente aziendale è definito nelle sue caratteristiche dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La Regione promuove accordi con le parti sociali e gli enti bilaterali dell'Umbria ai fini della adozione – in assenza di indicazioni contrattuali – di riferimenti minimi di competenza del tutore o referente aziendale e di modalità di sviluppo delle competenze di trasmissione del sapere, sostenibili nell'ambito delle politiche di formazione continua della Regione, concorrendo al rafforzamento della capacità formativa dell'impresa.

4) Libretto formativo del cittadino e modalità attestatorie pubbliche

- 4.1. La Regione individua le modalità per la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle certificazioni di cui *al* successivo paragrafo 5, oltreché delle attestazioni derivanti dalla eventuale partecipazione dell'apprendista ad attività di formazione continua integrative del percorso di professionalizzazione.
- 4.2. La Regione, di concerto con le parti sociali e gli enti bilaterali, definisce modalità attestatorie-tipo degli apprendimenti formali e non formali, anche parziali, secondo i principi di trasparenza di cui alla DGR 51/2010, funzionalmente alla semplificazione amministrativa, alla dematerializzazione degli atti ed al rafforzamento del valore nei procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze.
- 4.3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 167/2011, la registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali acquisita dall'apprendista attraverso l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è di competenza del datore di lavoro.

5) Riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze

- 5.1. La Regione riconosce agli apprendimenti maturati nell'ambito del contratto di apprendistato valore di credito formativo per l'accesso e la frequenza dell'offerta formativa regionale secondo le modalità di cui alla DGR 3 settembre 2007, n. 1429 "Direttiva Crediti" e successive norme attuative. La Regione promuove altresì modalità stabili di riconoscimento del valore degli apprendimenti verso le istituzioni scolastiche e l'università, fatta salva in ogni caso la loro autonomia.
- 5.2. La Regione definisce le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista nell'ambito del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla DGR 18 gennaio 2010, n. 51 e successive norme attuative, in accordo con le intese raggiunte a livello nazionale.

6) Programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell'offerta formativa regionale in apprendistato

- 6.1. La Regione, nel limite delle risorse disponibili, finanzia la formazione formale esterna, assicurando priorità all'esercizio delle attività rivolte all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al diritto-dovere di istruzione e formazione, in coerenza ed in integrazione con il proprio sistema di istruzione e formazione professionale. Con successivi atti sono definite le modalità attuative della programmazione, ivi inclusi l'individuazione dei soggetti pubblici e privati abilitati all'erogazione della formazione formale esterna nonché i parametri per l'individuazione dei costi standard di formazione.
- 6.2. Al fine di garantire generalità ed equità di accesso alla formazione formale, la Regione promuove la definizione di accordi con i fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, relativamente alla possibilità di finanziare ex art. 2, comma 1, lettera e) D. Lgs. 167/2011, i percorsi formativi aziendali degli apprendisti.
- 6.3. È facoltà della Regione, nell'ambito delle proprie politiche di formazione continua, tenute in conto le risorse disponibili, definire:
- I) specifiche modalità opzionali e strumenti di integrazione della formazione formale e non formale svolta dagli apprendisti, nonché relativa al rafforzamento della capacità formativa delle imprese, anche per ambiti settoriali e di mestiere;
 - II) azioni di sistema rivolte all'integrazione dell'apprendistato con il complessivo sistema di formazione ed istruzione professionale, anche con riferimento all'esercizio dell'orientamento e della valorizzazione, come crediti formativi e competenze certificate, degli apprendimenti maturati dagli apprendisti attraverso il rapporto di lavoro.
- 6.4. Con successivi atti, la Regione definisce le modalità di monitoraggio e valutazione dell'offerta formativa in apprendistato di propria competenza, secondo il principio del confronto con le parti sociali interessate.
- 6.5. La Regione cura l'aggiornamento del proprio sistema di standard di cui alla DGR 18 gennaio 2010, n. 51 sulla base dell'evoluzione del repertorio nazionale delle professioni di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. 167/2011.

B) OFFERTA FORMATIVA REGIONALE NELLE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

1) Offerta formativa regionale nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

- 1.1 I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attività di formazione formale, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle Regioni e Province Autonome nel rispetto di quanto definito nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel Decreto legislativo 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute.

1.2. Le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i relativi standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale, modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli stabiliti dall'Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, in data 15 marzo 2012, fatte salve eventuali specificazioni degli standard minimi nazionali, in coerenza e ad attuazione del proprio sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla DGR 18 gennaio 2010, n. 51.

1.3. Il riconoscimento dei crediti in ingresso per gli apprendisti di cui al precedente punto, è svolto in conformità alla DGR 3 settembre 2007, n. 1429 "Direttiva Crediti". A fini di semplificazione amministrativa, è facoltà della Regione definire modalità di riconoscimento dei crediti con valore determinato a priori, sulla base delle caratteristiche oggettive del livello di istruzione posseduto dall'apprendista al momento della stipula del rapporto di lavoro.

2) Offerta formativa regionale nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

2.1. La Regione integra, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, con una offerta formativa, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.

2.2. La Regione, sentite le parti sociali, definisce con propri atti i contenuti formativi minimi, le modalità di erogazione e valutazione della formazione ed il riconoscimento dei crediti formativi.

2.3. La Regione, di concerto con le associazioni di categoria dei datori di lavoro, può definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, la stessa da ricomprendere nell'ambito del sistema regionale degli standard di cui alla DGR 18 gennaio 2010, n. 51.

3) Offerta formativa regionale nell'ambito dell'apprendistato di alta formazione e ricerca

3.1. Per i soli profili che attengono alla formazione, la Regione regola con propri atti le caratteristiche del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3.2. La Regione promuove, anche in corso di definizione di quanto al comma precedente, la definizione

di modalità condivise di coordinamento e di convenzione fra datori di lavoro o loro associazioni, università, istituti tecnici e professionale, istituzioni formative o di ricerca, a fini di attivazione dell'apprendistato di alta formazione o di ricerca.

4) Disposizioni transitorie

- 4.1. Le attività formative relative ai contratti di apprendistato avviati precedentemente al termine del regime transitorio di cui al D.Lgs n. 167/11 continuano ad essere normati dalla la previgente normativa regionale.
- 4.2. Nelle more della rilegificazione della materia, l'erogazione della formazione formale esterna in apprendistato professionalizzante è svolta dagli organismi pubblici e privati iscritti nel previgente catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato e per le competenze di base e trasversali è assunta a riferimento la previgente offerta formativa pubblica regionale nell'ambito dell'apprendistato.